

Civile Ord. Sez. 3 Num. 16307 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 21/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25433-2014 proposto da:

CHIRUMBOLO SERGIO, domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, R.G.N. 25433/2014
rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLO Cron. 16307
SDANGANELLI giusta procura speciale in calce al Rep. C.I.
ricorso; Ud. 19/09/2017

- **ricorrente** - CC

contro

2017

1726

COMUNE LAMEZIA TERME in persona del Sindaco p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46,
presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MIRENZI,
rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO
CARNOVALE SCALZO, SALVATORE LEONE, CATERINA FLORA

censura di
una "ratio
decidendi" -
Conseguenze
-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RESTUCCIA giusta procura speciale a margine del
controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 11118/2014 della CORTE
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott.

LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/7/2014 la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto i gravami interposti dai sigg. Sergio Chirumbolo e Claudio Sdanganelli, in via principale, e dal Comune di Lamezia Terme, in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Lamezia Terme n. 479 del 2008, di rigetto della domanda dai primi nei confronti di quest'ultimo in origine monitoriamente azionata di pagamento di somma a titolo di compenso professionale per la redazione di progetto di ampliamento e ristrutturazione del locale campo sportivo "G. D'Ippolito", nonché della domanda dal Comune contro i predetti in via riconvenzionale spiegata di risarcimento di danni da inadempimento contrattuale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Chirumbolo e lo Sdanganelli propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Lamezia Terme.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti denunciano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 183, 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denunciano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2042 c.c., 115, 116 c.p.c., 23 D.L. n. 69 del 1989 (conv. in L. n. 144 del 1989, 53, 55 L. n. 142 del 1990, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 3° motivo denunciano <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

I motivi sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti pongono a loro fondamento atti e documenti del giudizio di merito [es., <<il decreto ingiuntivo n. 4/1997>>, l'opposizione proposta dal Comune e la domanda riconvenzionale dal medesimo spiegata, la <<domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.>>, la sentenza del giudice di prime cure, l'<<ordinanza n. 1381 del CO.RE.CO.>>, la <<deliberazione consiliare>>, la <<memoria di replica d'appello>>, gli <<ulteriori atti amministrativi ... -

ritualmente acquisiti al processo come elementi probatori (doc 1-7 depositati nel fascicolo di parte fase monitoria)- che si sono succeduti>>, la <<deliberazione commissariale n. 1416 del 9 settembre 1992>>, gli <<scritti difensivi ed i documenti prodotti dai professionisti appellanti>>, la <<memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado (pag. 2 rr 6-9)] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va ulteriormente posto in rilievo, con particolare riferimento al 2° e al 3° motivo (con i quali i ricorrenti si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze probatorie, e in particolare la deliberazione commissariale 1416/1992, comprensiva dell'impegno di spesa), come i ricorrenti prospettino in realtà doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'illogicità o l'insufficienza della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Per altro verso, come risulti inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Quanto al 1° motivo, va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità i contratti con la P.A. devono essere a pena di nullità redatti in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non

contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio", non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (v. Cass., 15/6/2015, n. 12316; Cass., 17/3/2015, n. 5263; Cass., 20/3/2014, n. 6555, ove si è esclusa la valida conclusione di un contratto d'opera professionale nel caso in cui l'intendimento del comune conferente l'incarico non era desumibile da un contratto sottoscritto dal sindaco ma da una delibera comunale, deputata ad altra funzione e priva del relativo impegno di spesa, nonché dell'indicazione dei mezzi per far fronte al compenso del professionista, mentre la determinazione del contenuto specifico del rapporto era rinviata ad un momento successivo alla sua avvenuta esecuzione).

Orbene, nell'impugnata sentenza si è al riguardo precisato che nella specie <<si è a cospetto di delibera di conferimento di incarico e successiva comunicazione di accettazione ma non di formalizzazione del negozio in *unus actus*>>, traendosene la <<nullità del rapporto contrattuale per difetto del necessario elemento di forma>>, *a fortiori* in quanto tra i contratti per i quali la legge <<autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali>> non rientra <<il contratto di appalto di opere pubbliche, per il quale, attesa anche la necessità di accordi specifici e complessi, deve escludersi che il consenso possa formarsi sulla base di scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione fra assenti (Cass. Civ. Sez. I, 26 marzo 2009 n. 7297)>>.

Orbene, siffatta statuizione non risulta idoneamente censurata dagli odierni ricorrenti, essendosi essi limitati a dolersi che, nell'accogliere l'eccezione di controparte di <<nullità radicale del rapporto obbligatorio>> intercorso con il Comune, la corte di merito non abbia riconosciuto <<quanto meno l'indennizzo per ingiustificato arricchimento>> laddove, avendo in sede di opposizione dedotto l'<<inesistenza dell'obbligazione>>, controparte ha finito per <<negare il rapporto contrattuale, sicché ha introdotto un nuovo tema d'indagine che ha legittimato la sua riconvenzionale>>.

Il motivo di ricorso risulta pertanto a tale stregua inammissibile, risultando dalla ricorrente invero non osservato il consolidato principio secondo cui è sufficiente che anche una sola delle *rationes* su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla *ratio decidendi* non censurata (v. Cass., Sez. Un., 22/2/2018, n. 4362; Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254; Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 19/9/2017